



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Regolamento sulla liquidazione degli onorari e delle spese di giudizio

LA CORTE,

ritenuto che il procedimento innanzi la Corte è improntato al "celere svolgimento" (art. 8.1 della Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n. 1);

ritenuto che l'art. 7.3 della suddetta Legge Qualificata attribuisce alla Corte il potere di emettere regolamenti nelle materie regolate dal decreto delegato 30 settembre 2013 n. 128 (d'ora innanzi "il Decreto Delegato"), fra le quali sono "regole e modalità per semplificare i meccanismi del procedimento";

ritenuto che la procedura sinora seguita sulla base della comune prassi per la **liquidazione degli onorari e delle spese di giudizio** è inutilmente complessa e comporta necessariamente un allungamento dei tempi;

ha adottato il seguente

REGOLAMENTO

1. A pena di decadenza ciascun patrocinatore costituito può depositare la propria notula nel fascicolo virtuale entro la data della chiusura della discussione orale della causa o del diverso atto che la Corte indichi quale ultimo atto del procedimento. La Cancelleria ne dà notizia agli altri patrocinatori costituiti.
2. Le spese elencate nella notula non sono prese in considerazione se non è acclusa la relativa documentazione.
3. Gli onorari debbono conformarsi a quanto previsto dal tariffario vigente in materia giudiziaria civile per la cause davanti al giudice di primo grado.
4. Nei sette giorni successivi al deposito di una notula - o nel più breve tempo indicato dalla Corte - gli altri patrocinatori possono indirizzare alla Corte osservazioni sulla congruità e inerenza delle voci incluse.
5. Le sentenze e gli altri provvedimenti che definiscono una controversia condannano una parte a rivalere l'altra o le altre, interamente o meno, delle spese e degli onorari del giudizio sulla base della soccombenza, della *legitima litigandi causam* (Leges statutae, II, XXXII) e del comportamento processuale; questi criteri integrano i criteri contenuti nel tariffario vigente anche al fine di determinare gli onorari fra il minimo e il massimo.
6. E', tuttavia, facoltà della Corte di compensare integralmente le spese e gli onorari di giudizio sulla base dei medesimi criteri.
7. La Corte colloca la propria decisione nel dispositivo della sentenza o del diverso provvedimento che definisce una controversia.
8. La statuizione dalla Corte non ha effetti nel rapporto fra un patrocinatore e il suo cliente.

Borgo Maggiore, 19 ottobre 2015

Il Presidente

Maurizio Lupoi



Per copia conforme di n. 1 fogli

San Marino, 19/10/2015

IL CANCELLIERE

